



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it



A tutti i docenti

Oggetto: **Indicazioni esami I Grado e linee guida scutini e valutazione finale. LA NORMA e l'interpretazione.**

Scrutini: chi deve partecipare? Il caso dei docenti di approfondimento, sostegno, ITP, cittadinanza, conversatore, alternanza e IRC.

Il docente di approfondimento in materie letterarie

Fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d'esame (se tale l'insegnamento è stato volto in una terza classe).

Dal punto di vista dell'insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà "confluire" nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella **nota n. 685/2010**:

"Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie".

Il docente di cittadinanza e costituzione

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di **storia e geografia**.

Ciò è chiaramente indicato **dall'art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009, art.2 del D.M. n. 37/09, art. 2 comma 4 D.lgs. 62/2017**.

Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

L'**art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001** (II grado) precisa:

"I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

L'**art. 2/6 prevedono del D.lgs. 62/2017** (I grado):

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

- I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;
- Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Nota bene : Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

ITP

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.

Il docente conversatore in lingua straniera

Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.

L’insegnante di religione cattolica e il docente di alternativa alla religione cattolica

- **IRC**
- Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
- Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica;
- Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.
- **Alternativa**

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

D.lgs. 62/2017 (I grado):

La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, **il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative**, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Altri docenti

Ai sensi dell’**art. 2 comma 3 del D.lgs. 62/2017 (I grado)**

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Il colloquio agli esami di stato del I ciclo: i criteri vanno stabiliti prima della riunione preliminare

L’esame di Stato del I ciclo di istruzione ha subito importanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 62 del 2017 e del successivo decreto ministeriale 741 del 2017. Dalla lettura del dispositivo 62, art.8, anche il colloquio finale risulta essere stato novellato.

Le finalità

Leggendo le disposizioni dell'art.8 il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il D.M. 741 ha ripreso parte del decreto 62, ampliando per certi aspetti le indicazioni e sottolineando in più le modalità di conduzione; è previsto infatti che il colloquio sia condotto collegialmente dalla sottocommissione e che espliciti un collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Su quest'ultimo punto dell'interdisciplinarietà, il decreto 62, non era stato esaustivo.

A proposito del colloquio anche la Nota ministeriale n.1865 del 2017 ha ripreso le stesse disposizioni contenute nel decreto 741.

La valutazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione

Un elemento di novità consiste nella nuova versione del colloquio che terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione; si tratta di competenze che i collegi docenti hanno già definito all'interno dei PTOF, ma sarebbe opportuno delineare in che modo saranno valutate in sede di colloquio.

I criteri di valutazione del colloquio

Considerate le novità introdotte e per evitare che il colloquio finale si riduca ad una reiterazione delle modalità utilizzate negli anni precedenti, sarebbe buona prassi stabilire anche i criteri di valutazione del colloquio e deliberarli in seno al collegio dei docenti, cosicché in sede di riunione preliminare, tali modalità risulteranno già definite. Ciascun consiglio di classe e successivamente ciascun collegio dei docenti sarà libero di attribuire più o meno peso a tutte le indicazioni contenute nei decreti succitati, non dimenticando che i criteri fanno parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa e che quanto scritto nel PTOF rappresenta un prontuario di trasparenza per le famiglie nonché la realizzazione di una uniformità valutativa a livello di istituzione scolastica.

La definizione dei criteri e delle modalità di conduzione permetteranno di evitare quelle inutili discussioni che si verificano spesso al momento dell'attribuzione del voto del colloquio all'interno delle sottocommissioni; sarebbe un modo per seguire una stessa linea di azione ed evitare, come sovente accade, che il voto del colloquio sia un jolly per riparare alle altre prove d'esame che magari non sono andate molto bene.

I consigli di classe dovrebbero proporre e il collegio deliberare sulle indicazioni fornite rispettivamente nei decreti 62 e 741:

- le conoscenze, abilità e competenze valutate in riferimento al Profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali del 2012 e adesso tenendo conto anche delle nuove "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" emanate di recente, le quali pongono al centro il tema della cittadinanza come "vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo"; all'interno del testo, si legge infatti che "la cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro";
- i criteri riferiti alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo secondo una scala di livello descrittivo.

Tutto ciò dovrebbe essere integrato anche dalla definizione dei giudizi sul colloquio che la norma non indica ma che nei fatti rappresentano una descrizione dei livelli di apprendimento e della maturità globale conseguita da ciascun alunno.

Non è da trascurare inoltre che i criteri del colloquio dovranno essere stabiliti anche relativamente agli alunni con disabilità e DSA.

Esame di Stato secondaria di I grado, lingue straniere: il voto sarà unico. Tutte le novità, anche per disabili, DSA e colloquio

A partire da quest'anno la prova scritta di lingue straniere, all'esame di Stato del I ciclo, subisce importanti modifiche per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.62 del 2017; il successivo Decreto ministeriale n.741 del 2017 e la Nota ministeriale n. 1865 hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito.

La novità più consistente è la strutturazione della prova scritta, che dovrà essere articolata in due sezioni distinte rispettivamente per l'inglese e la seconda lingua comunitaria. Il legislatore ha inteso unificare la valutazione delle due prove scritte, predisponendo che essa sia espressa attraverso un unico voto ed eliminando a priori l'utilizzo di frazioni decimali.

E' opportuno sottolineare che le modalità di svolgimento della prova, la stessa strutturazione nonché la valutazione sono rimesse ai criteri stabiliti dal collegio docenti e riconfermati in sede di riunione preliminare. Alla base della determinazione dei criteri è importante rispettare le disposizioni dei decreti sopra citati e della Nota ministeriale 1865, ulteriormente esplicitativa sull'argomento, ricordando che le decisioni spettano al collegio unitario, a prescindere delle proposte avanzate nei dipartimenti disciplinari.

Prima di tutto sarà necessario predisporre la prova d'esame, scegliendo tra le tipologie di traccia, proposte dal D.M. n.741, che saranno oggetto della prova. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline. Si stabiliranno altresì la durata oraria della prova nonché le modalità di correzione e valutazione.

Per arrivare al voto unico è esclusa la media dei due voti risultanti dalle due sezioni. Tale principio dovrà essere categoricamente rispettato, pena l'insorgere di possibili contenziosi che potrebbero fare appello proprio su questo aspetto. In fase di definizione dei criteri, è utile quindi essere chiari su questo punto e dare piena attuazione a quanto stabilito nell'art.12 del D.M. n.741 del 2017.

Alle indicazioni sopra richiamate, si aggiunga che nella predisposizione dei criteri si dovrà tenere conto degli alunni con disabilità e con DSA certificati.

Qui di seguito, si indicano gli articoli del D.Lgs.62/2017 e del decreto 741/2017 utili alla definizione dei criteri.

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI

art.8 del Decreto Legislativo n.62 del 2017 Svolgimento ed esito esame di Stato

La commissione d'esame predispose le prove d'esame ed i criteri per la correzione e valutazione

art.5 D.M. n.741 Riunione preliminare e calendario delle operazioni

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispose le prove d'esame (...) e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove. Detti criteri che riguardano anche le lingue straniere potrebbero essere già stati stabiliti nelle riunioni di dipartimento in corso d'anno scolastico e deliberati in seno al collegio docenti unitario.

DURATA ORARIA DELLA PROVA

art.5 D.M. n.741

"la durata della prova non deve superare le quattro ore"

COMPETENZE DA VALUTARE

art.9 D.M. n.741 del 2017 "Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere"

"La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo, e in particolare al Livello A2 per l'inglese e al Livello A 1 per la seconda lingua comunitaria"

ARTICOLAZIONE DELLA PROVA

art.9 D.M. n.741 del 2017 "Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere"

"La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e la seconda lingua comunitaria"

PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE E TIPOLOGIE

art.9 D.M. n.741 del 2017 "Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere"

*"La commissione predispose almeno **tre tracce** in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo"*

Le tipologie delle tracce sono:

- a)questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b)completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c)elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d)lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e)sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

Nella Nota ministeriale n.1865 del 2017 è specificato che le tipologie possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

art.12 D.M. n.741 del 2017

"La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare"

"Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali"

In riferimento a quest'ultimo punto è bene tenere presente che:

- sia il D.M. n.741 del 2017 sia la Nota ministeriale n.1865 del 2017 non utilizzano l'espressione "media dei voti";
- il voto è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali;
- non sarà possibile ricorrere alla media dei voti delle due lingue, quest'ultima è esclusa e confermata nello stesso preambolo del D.M. n.741 del 2017 *"Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a determinare il voto della prova di lingua straniera calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima, in quanto tale media comporterebbe la definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale e in quanto il decreto legislativo 13 aprile n.62 fa espresso riferimento ad una sola prova di lingue ancorché articolata in due sezioni"*.
- **Esclusa l'indicazione di due voti distinti**

Proposta per la predisposizione della griglia di correzione e valutazione:

la valutazione è in decimi, si potrebbe optare per la costruzione di un'unica griglia per le due lingue, assegnando ad esempio rispettivamente 5 punti alla lingua inglese e 5 punti alla seconda lingua comunitaria.

Se il risultato riporta un voto con frazione decimale, non previsto dal D.M. 741/2017, nella riunione preliminare sarebbe opportuno stabilire se in caso di frazione pari o superiore a 0,5 esso debba o meno essere arrotondato all'unità superiore.

ALUNNI CON DISABILITA'

art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017

Per gli alunni con disabilità occorre fare riferimento all'art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017, il comma 6 espressamente prevede che *"Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, **la sottocommissione**, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone, se necessario**, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale"*.

Art.14 D.M.741 del 2017

"Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'art.7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove".

ALUNNI CON BES

Il decreto legislativo n.62 del 2017 non prevede strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con BES **non certificati**, fatta eccezione per i DSA la cui valutazione è disciplinata nell'art.11 del decreto ed è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Nella seduta preliminare la commissione, per gli **alunni con DSA**, dovrà fare riferimento ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art.11 del D.lgs. 62 del 2017:

*"Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi" (**comma 10 art.11 D.lsg. n.62 del 2017**)*

*"Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte" (**comma 11 art.11 D.lsg. n.62 del 2017**)*

*"Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera" (**comma 12 art.11 D.lsg. n.62 del 2017**)*

"In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 (**comma 13 art.11 D.lsg. n.62 del 2017**).

D.M. n.741 del 2017 al comma 6 prescrive "per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe".

D.M. n.741 del 2017, al comma 8 dell'art.14, ha specificato che "nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato".

Diventa pertanto fondamentale, in sede di riunione preliminare:

1. riprendere le modalità di valutazione, già deliberate in seno al collegio dei docenti;

2. ratificare i criteri valutativi di cui al comma 8 dell'art.14 del D.Lgs. n.62/2017 che ciascuna sottocommissione adotterà, sulla base del piano didattico personalizzato, per ogni alunno che ne usufruisce, già precedentemente decisi in seno ai consigli di classe.

3. stabilire:

- tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;
- gli strumenti compensativi che gli alunni con DSA potranno utilizzare;
- i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta
- le prove differenziate in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il percorso svolto.

Sui livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa e sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo

L'**articolo 9 del D.M. n.741 del 2017** specifica che la prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A 1 per la seconda lingua comunitaria.

Più avanti è sottolineato che la commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo.

In riferimento a ciò sarebbe opportuno definire in sede di dipartimento disciplinare, da ratificare poi nel collegio unitario, quali competenze, desunte dai documenti sopra citati, saranno oggetto di valutazione durante la prova scritta e il colloquio delle lingue straniere.

Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa riporta nella scala globale i seguenti descrittori:

A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Il colloquio nelle lingue straniere

art.8 del D.lgs. n.62 del 2017 e art.10 del D.M. 741

In sede di riunione preliminare, si definiranno anche le competenze relative alle lingue straniere che saranno oggetto di valutazione, così come indicato nell'art.8 del D.lgs. n.62 del 2017 e nell'art.10 del D.M. 741. Il riferimento resta il profilo finale dello studente stabilito nelle Indicazioni nazionali.

Nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione si legge:

"Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea".

Esami di Stato I grado: studenti ammessi anche con media inferiore a 6. Bocciatura debitamente motivata, vediamo cosa prevede la normativa

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il successivo DM n. 741/2017 hanno novellato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone requisiti di ammissione, prove, valutazione finale e presidenza della Commissione.

Le novità introdotte dai suddetti decreti sono state illustrate e chiarite tramite la nota n. 1865/2017 e la nota n. 2936/2018.

Vediamo in questa scheda le novità riguardanti i **requisiti** e il **voto di ammissione** al suddetto esame.

AMMISSIONE ESAME DI STATO

Lo scrutinio finale è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

L'**ammissione all'esame di Stato** è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti ...

L'ammissione, dunque, è consentita anche **con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline**.

I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell'ammissione all'esame, sono i seguenti:

- **aver frequentato** almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista** dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis*, del **DPR n. 249/1998** (ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- **aver partecipato** alle **prove** nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**Invalsi**.

VOTO DI AMMISSIONE

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Il **voto di ammissione** è espresso in **decimi**, senza utilizzare frazioni decimali, e **può anche essere inferiore a sei decimi**, nei casi di ammissione all'esame con una o più insufficienze (*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento*).

NON AMMISSIONE ALL'ESAME

La **non ammissione all'esame di Stato**, come si evince dalla lettura del DM n. 741/2017 e della nota n. 1865/2017 e come già detto a proposito dell'**ammissione alla classe successiva**, **costituisce un'eccezione**; una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all'acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell'alunno.

Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all'esame.

Nei casi di non ammissione, il voto dell'insegnante di **religione cattolica o di attività alternative** (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

Dei criteri di non ammissione (sebbene in riferimento alla classe successiva) abbiamo già parlato, evidenziando che, una volta definiti dal collegio dei docenti, gli stessi vanno poi correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, affinché la decisione (di ammissione o meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso. **Definizione criteri non ammissione**

Secondaria I grado: con quante insufficienze si può essere ammessi alla classe successiva?

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato di I grado.

Al suddetto **decreto** è seguito il **DM n. 741/2017**, dedicato esclusivamente all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, la **nota n. 1865/2017**, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull'esame e, infine, la **nota n. 2936/2018**, volta a fornire indicazioni riguardo all'esame e alla prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado.

Vediamo in questa scheda le **novità relative all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado**, soffermandoci anche sui **criteri di non ammissione**.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli studenti, **per essere ammessi alla classe successiva**, devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

L'**ammissione alla classe successiva**, puntualizza la nota n. 1865/2017, "*è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*". Ciò significa che lo studente viene **ammesso alla classe successiva**, anche se in sede di scrutinio finale riporta **valutazioni inferiori a 6/10** in una o più discipline.

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

Nella nota si evidenzia che **non è più previsto il voto di condotta** e la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10.

STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Dopo lo **scrutinio intermedio e finale**, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la **scuola informa tempestivamente le famiglie** degli alunni.

La scuola, inoltre, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche **strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti**, quindi a far superare loro le carenze riscontrate.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la **non ammissione alla classe successiva** rappresenti un'**eccezione**, considerato che l'ammissione è "*disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*".

Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la **non ammissione alla classe successiva** dello studente che presenti **mancati o parziali livelli di apprendimento** in una o più discipline, **con** conseguenti **valutazioni inferiori a 6/10**.

La **non ammissione** deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell'insegnante di **religione cattolica o di attività alternative** (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono **definiti dal collegio dei docenti** (definizione che, a questa data, è stata ormai effettuata).

I criteri potrebbero essere definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Fermo restando che un'indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere "standard" (e nemmeno fermarsi ai numeri).

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva, **nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline**, vanno analiticamente definiti, tuttavia si devono poi correlare a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile

Esami Stato I grado, nuove prove d'Italiano: esempi di testo descrittivo, narrativo, argomentativo e sintesi

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, novellate dal decreto legislativo n. 62/2017 cui è seguito il DM n. 741/2017, sono tre prove scritte e una orale.

Gli esempi

Le prove **scritte** sono quelle di: **Italiano, Matematica e Lingue straniere** (articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue studiate).

Vediamo in questa scheda come si articola la **prova scritta di italiano** e come può essere predisposta dalla Commissione d'Esame, facendo riferimento ai suggerimenti e agli esempi forniti dal "**Documento di orientamento per la redazione della prova di Italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo**", realizzato dall'apposito **Gruppo di lavoro** nominato dal Miur.

Premettiamo che la Commissione, come si legge nel **Documento**, può liberamente scegliere le tipologie di prove da proporre, nell'ambito di quelle previste dalla normativa, e può definire le tracce tenendo conto anche delle specifiche situazioni delle singole scuole (presenza di studenti con BES, di studenti di recente immigrazione, di situazioni di particolare disagio ambientale ...).

TIPOLOGIE DI PROVE

Le tipologie di prove, previste dal DM n. 741/2017, sono le seguenti:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.

Le **tracce sul testo narrativo o descrittivo** devono indicare: situazione, argomento, scopo e destinatario.

Le **tracce sul testo argomentativo** devono fornire apposite indicazioni di svolgimento.

Le **tracce sulla comprensione e sintesi** di un testo letterario, divulgativo, scientifico possono richiedere la riformulazione del testo medesimo.

Le **tracce** devono essere **coerenti** con il **Profilo dello studente** e i **traguardi di sviluppo delle competenze** delle *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*.

La Commissione, ricordiamolo, predispone tre terne di tracce, una delle quali viene sorteggiata il giorno della prova. Ciascuna terna comprende le succitate tipologie.

1. TESTO NARRATIVO E DESCRITTIVO

Testo narrativo

Le tracce possono essere formulate in maniera tale che la narrazione (degli alunni) prenda spunto da:

1. esperienze di studio: letteratura, storia, scoperte scientifiche, vite di personaggi famosi ... In tal caso il racconto ha uno scopo prevalentemente divulgativo;
2. aneddoto personale o dalla vita familiare;
3. vicenda che riguarda il contesto in cui vivono gli alunni. In tal caso il racconto ha lo scopo di trasmettere la memoria della vicenda narrata, di alimentare un ricordo, di condividere un'esperienza significativa.

Le tracce, che richiedono la **scrittura di racconti** relativi a generi narrativi diversi (per es. racconto **realistico** o **fantastico**), prendono preferibilmente **spunto da testi letterari**, in modo da dare agli studenti la possibilità di arricchire con elementi descrittivi il carattere espressivo del racconto.

Le **tracce**, che vengono **presentate** attraverso **un breve testo letterario da cui prendere spunto, una frase chiave** o **un'immagine**, devono fornire **indicazioni** puntuali **su**: situazione (contesto), argomento (tematica), scopo (l'effetto che si intende suscitare) e destinatario (il lettore a cui ci si rivolge).

Testo descrittivo

Le **tracce**, come nel caso del testo narrativo, **devono indicare**: situazione, argomento, scopo e destinatario.

Nella formulazione delle tracce si deve tenere in considerazione il fatto che la **funzione** del testo orienta il carattere della **descrizione**, per cui: se la **funzione** del testo è **informativa**, la **descrizione** sarà **oggettiva**; se la **funzione** è **espressiva**, la **descrizione** sarà **sogettiva**; se la **funzione** è **persuasiva**, la **descrizione** sarà **oggettiva o soggettiva**.

Le tracce possono essere formulate in modo che la descrizione prenda **spunto da**:

- **esperienze di vita degli alunni** (la scuola, la famiglia, gli amici, la città, un viaggio ...);
- **visione di un'immagine** (un dipinto, una foto, un paesaggio reale o immaginario ...).

Gli esempi

1. TESTO ARGOMENTATIVO

Dato un **tema**, in forma di questione o un brano contenente una tematica specifica, si chiede di scrivere un **testo argomentativo**, in cui gli studenti espongono una tesi, la sostengono con argomenti noti o frutto di convinzioni personali ed espongono eventualmente argomenti contro.

La traccia può essere strutturata in una delle seguenti forme:

1. *dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano su un tema ben definito;*
2. *sviluppo di una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argomentare;*
3. *redazione del verbale di una discussione che deve portare a una decisione;*
4. *riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente alla assunzione di un punto di vista diverso rispetto a quello dato nel testo di partenza.*

Nella traccia vanno richiamati caratteristiche e procedimenti propri dell'argomentare.

Gli esempi

1. COMPrensIONE E SINTESI DI UN TESTO LETTERARIO, DIVULGATIVO, SCIENTIFICO, ANCHE ATTRAVERSO RICHIESTE DI RIFORMULAZIONE

Dato un **testo letterario, divulgativo o scientifico**, si deve richiedere la riscrittura del medesimo.

La riscrittura può essere:

- parafrastica per allargamento, in particolare di un testo poetico;
- riassuntiva per riduzione;
- plurima per sintesi sempre più stringenti;
- con selezione delle informazioni.

Oltre alla **riscrittura** del testo dato, in questa tipologia di prova è possibile proporre anche **domande a risposta chiusa** che presentino affermazioni ricavate dal testo, secondo l'alternativa **vero/falso** o attraverso domande a **risposta multipla** ... Ciò al fine di *verificare l'effettiva comprensione del testo*.

Testo poetico o breve testo narrativo

Nel caso in cui si proponga la **comprensione e sintesi** di una **poesia** o di un **breve testo narrativo**, gli studenti:

- riscrivono il testo, cogliendone il senso globale;
- dovrebbero sviluppare una breve analisi riferita alle scelte lessicali, all'uso della sintassi, alle tecniche usate dall'autore per coinvolgere il lettore;
- dovrebbero individuare alcune tra le più note e frequenti figure retoriche (nel caso di testo poetico).

La **riscrittura**: è **parafrastica per allargamento** nel caso del **testo poetico**; può essere effettuata da un **punto di vista diverso** da quello proposto nel caso del **testo narrativo**.

Testo di divulgazione scientifica o di manualistica scolastica o di cronaca o commento giornalistici

Nel caso in cui si proponga la **comprensione e sintesi** di un **testo di divulgazione scientifica** o di **manualistica scolastica** o di **cronaca o commento giornalistici**, lo studente deve produrre un **breve riassunto** (riscrittura per riduzione).

E' opportuno richiedere nella traccia la suddivisione del testo in macrosequenze, assegnando un titolo a ciascuna di esse.

Gli esempi

PROVA STRUTTURATA IN PIÙ PARTI RIFERIBILI ALLE TIPOLOGIE A), B), C)

La **prova**, che può avere come punto di partenza un testo letterario o non letterario, si articola **in più sezioni**, ciascuna delle quali relativa alla suddette tipologie (A, B, C):

- presentazione del testo;
- domande di comprensione;
- riscrittura del testo o di sue parti;
- produzione autonoma di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo a partire da argomenti presenti nel testo.

Esame di Stato secondaria di I grado, lingue straniere: il voto sarà unico. Tutte le novità, anche per disabili, DSA e colloquio

A partire da quest'anno la prova scritta di lingue straniere, all'esame di Stato del I ciclo, subisce importanti modifiche per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.62 del 2017; il successivo Decreto ministeriale n.741 del 2017 e la Nota ministeriale n. 1865 hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito.

La novità più consistente è la strutturazione della prova scritta, che dovrà essere articolata in due sezioni distinte rispettivamente per l'inglese e la seconda lingua comunitaria. Il legislatore ha inteso unificare la valutazione delle due prove scritte, predisponendo che essa sia espressa attraverso un unico voto ed eliminando a priori l'utilizzo di frazioni decimali.

E' opportuno sottolineare che le modalità di svolgimento della prova, la stessa strutturazione nonché la valutazione sono rimesse ai criteri stabiliti dal collegio docenti e riconfermati in sede di riunione preliminare. Alla base della determinazione dei criteri è importante rispettare le disposizioni dei decreti sopra citati e della Nota ministeriale 1865, ulteriormente esplicitativa sull'argomento, ricordando che le decisioni spettano al collegio unitario, a prescindere delle proposte avanzate nei dipartimenti disciplinari.

Prima di tutto sarà necessario predisporre la prova d'esame, scegliendo tra le tipologie di traccia, proposte dal D.M. n.741, che saranno oggetto della prova. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline. Si stabiliranno altresì la durata oraria della prova nonché le modalità di correzione e valutazione.

Per arrivare al voto unico è esclusa la media dei due voti risultanti dalle due sezioni. Tale principio dovrà essere categoricamente rispettato, pena l'insorgere di possibili contenziosi che potrebbero fare appello proprio su questo aspetto. In fase di definizione dei criteri, è utile quindi essere chiari su questo punto e dare piena attuazione a quanto stabilito nell'art.12 del D.M. n.741 del 2017.

Alle indicazioni sopra richiamate, si aggiunga che nella predisposizione dei criteri si dovrà tenere conto degli alunni con disabilità e con DSA certificati.

Qui di seguito, si indicano gli articoli del D.Lgs.62/2017 e del decreto 741/2017 utili alla definizione dei criteri.

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI

art.8 del Decreto Legislativo n.62 del 2017 Svolgimento ed esito esame di Stato

La commissione d'esame predisponde le prove d'esame ed i criteri per la correzione e valutazione

art.5 D.M. n.741 Riunione preliminare e calendario delle operazioni

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predisponde le prove d'esame (...) e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove. Detti criteri che riguardano anche le lingue straniere potrebbero essere già stati stabiliti nelle riunioni di dipartimento in corso d'anno scolastico e deliberati in seno al collegio docenti unitario.

DURATA ORARIA DELLA PROVA

art.5 D.M. n.741

"la durata della prova non deve superare le quattro ore"

COMPETENZE DA VALUTARE

art.9 D.M. n.741 del 2017 "Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere"

“La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo, e in particolare al Livello A2 per l'inglese e al Livello A 1 per la seconda lingua comunitaria”

ARTICOLAZIONE DELLA PROVA

art.9 D.M. n.741 del 2017 “Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere”

“La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e la seconda lingua comunitaria”

PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE E TIPOLOGIE

art.9 D.M. n.741 del 2017 “Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere”

*“La commissione predispone almeno **tre tracce** in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo”*

Le tipologie delle tracce sono:

- a)questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;*
- b)completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;*
- c)elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;*
- d)lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;*
- e)sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.*

Nella Nota ministeriale n.1865 del 2017 è specificato che le tipologie possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

art.12 D.M. n.741 del 2017

“La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare”

“Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”

In riferimento a quest'ultimo punto è bene tenere presente che:

- sia il D.M. n.741 del 2017 sia la Nota ministeriale n.1865 del 2017 non utilizzano l'espressione “media dei voti”;
- il voto è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali;
- non sarà possibile ricorrere alla media dei voti delle due lingue, quest'ultima è esclusa e confermata nello stesso preambolo del D.M. n.741 del 2017 *“Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a determinare il voto della prova di lingua straniera calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima, in quanto tale media comporterebbe la definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale e in quanto il decreto legislativo 13 aprile n.62 fa espresso riferimento ad una sola prova di lingue ancorché articolata in due sezioni”.*
- **Esclusa l'indicazione di due voti distinti**

Proposta per la predisposizione della griglia di correzione e valutazione:

la valutazione è in decimi, si potrebbe optare per la costruzione di un'unica griglia per le due lingue, assegnando ad esempio rispettivamente 5 punti alla lingua inglese e 5 punti alla seconda lingua comunitaria.

Se il risultato riporta un voto con frazione decimale, non previsto dal D.M. 741/2017, nella riunione preliminare sarebbe opportuno stabilire se in caso di frazione pari o superiore a 0,5 esso debba o meno essere arrotondato all'unità superiore.

ALUNNI CON DISABILITA'

art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017

Per gli alunni con disabilità occorre fare riferimento all'art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017, il comma 6 espressamente prevede che *"Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, **la sottocommissione**, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone, se necessario**, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale"*.

Art.14 D.M.741 del 2017

"Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'art.7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove".

ALUNNI CON BES

Il decreto legislativo n.62 del 2017 non prevede strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con BES **non certificati**, fatta eccezione per i DSA la cui valutazione è disciplinata nell'art.11 del decreto ed è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Nella seduta preliminare la commissione, per gli **alunni con DSA**, dovrà fare riferimento ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art.11 del D.lgs. 62 del 2017:

"Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi" (comma 10 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

"Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte" (comma 11 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

*"Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera" (comma 12 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)*

"In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 (comma 13 art.11 D.lsg. n.62 del 2017).

D.M. n.741 del 2017 al comma 6 prescrive *"per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe"*.

D.M. n.741 del 2017, al comma 8 dell'art.14, ha specificato che *"nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato"*.

Diventa pertanto fondamentale, in sede di riunione preliminare:

- 1. riprendere** le modalità di valutazione, già deliberate in seno al collegio dei docenti;
- 2. ratificare** i criteri valutativi di cui al comma 8 dell'art.14 del D.Lgs. n.62/2017 che ciascuna sottocommissione adotterà, sulla base del piano didattico personalizzato, per ogni alunno che ne usufruisce, già precedentemente decisi in seno ai consigli di classe.
- 3. stabilire:**
 - tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;
 - gli strumenti compensativi che gli alunni con DSA potranno utilizzare;
 - i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta
 - le prove differenziate in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il percorso svolto.

Sui livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa e sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo

L'**articolo 9 del D.M. n.741 del 2017** specifica che la prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A 1 per la seconda lingua comunitaria.

Più avanti è sottolineato che la commissione predispose almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo.

In riferimento a ciò sarebbe opportuno definire in sede di dipartimento disciplinare, da ratificare poi nel collegio unitario, quali competenze, desunte dai documenti sopra citati, saranno oggetto di valutazione durante la prova scritta e il colloquio delle lingue straniere.

Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa riporta nella scala globale i seguenti descrittori:

A1 *Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.*

A2 *Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.*

Il colloquio nelle lingue straniere

art.8 del D.lgs. n.62 del 2017 e art.10 del D.M. 741

In sede di riunione preliminare, si definiranno anche le competenze relative alle lingue straniere che saranno oggetto di valutazione, così come indicato nell'art.8 del D.lgs. n.62 del 2017 e nell'art.10 del D.M. 741. Il riferimento resta il profilo finale dello studente stabilito nelle Indicazioni nazionali.

Nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione si legge:

"Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea".

Il dirigente scolastico
Dott. Michele Cirino

